

CODICE DI CONDOTTA PER LA TUTELA DEI MINORI E PER LA PREVENZIONE DELLE MOLESTIE, DELLA VIOLENZA DI GENERE E DI OGNI ALTRA CONDIZIONE DI DISCRIMINAZIONE

Adottato ai sensi del D.Lgs. n. 39/2021 e delle “Linee Guida per la predisposizione dei modelli organizzativi e di controllo dell’attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione” emanate dall’Ente di Promozione Sportiva C.S.A.In. (Centri Sportivi Aziendali e Industriali)


Adottato da O2
PALESTRE



31.08.2024	CODICE DI CONDOTTA
PRIMA EMISSIONE	Pag. 1 di 10

Sommario

Premessa	2
Finalità del Codice di Condotta	3
Condotte rilevanti	3
Diritti, doveri e obblighi	4
<i>Doveri e obblighi dei tesserati</i>	4
<i>Doveri e obblighi dei dirigenti sportivi e tecnici</i>	5
• <i>Selezione degli operatori sportivi</i>	6
• <i>Gestione delle incompatibilità e dei conflitti di interesse</i>	6
<i>Diritti, doveri e obblighi degli atleti</i>	7
Obbligo di segnalazione	7
Aggiornamento e pubblicità	8
<i>Aggiornamento</i>	8
<i>Diffusione</i>	8
<i>Formazione ed Informazione</i>	8
Violazione del presente Codice di Condotta	9

	31.08.2024	CODICE DI CONDOTTA
	PRIMA EMISSIONE	Pag. 2 di 10

Premessa

PALESTRE O2 (O2 CUNEO SRLSSD) conduce le sue attività in modo etico, con integrità morale e correttezza e perseguendo le finalità statutarie nel rispetto della sua missione aziendale.

Tutti i soggetti legati a PALESTRE O2 (O2 CUNEO SRLSSD) devono manifestare totale integrità morale.

Per trasparenza e integrità morale si intende:


Adesione alle politiche e ai principi comportamentali di PALESTRE O2 (O2 CUNEO SRLSSD)

- Rispetto delle legislazioni regionali, statali, europee e degli stati esteri
- Assunzione di responsabilità delle proprie azioni
- Intrattenimento di rapporti trasparenti e corretti tra le persone

L'art. 16 del D. Lgs. 28 febbraio 2021 n. 39, rubricato "Fattori di rischio e contrasto della violenza di genere nello sport" ha introdotto l'obbligo per la Federazioni Sportive Nazionali, per le Discipline Sportive Associate, per gli Enti di Promozione sportiva, di redigere le linee guida per la predisposizione dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra discriminazione.

Ai sensi dell'art. 16, comma 2, D.lgs. 29/2021, PALESTRE O2 (O2 CUNEO SRLSSD) in quanto società sportiva affiliata, provvede a dotarsi di un proprio Modello di organizzazione, gestione e controllo dell'attività sportiva nonché codici di condotta

Ai sensi dell'art. 16, comma 4, D.lgs. 29/2021, PALESTRE O2 (O2 CUNEO SRLSSD) in quanto società sportiva affiliata già dotata di un Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/2001, ha integrato il proprio Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/2001 con i modelli organizzativi e di controllo dell'attività e i codici di condotta secondo i dettami delle Linee Guida emesse. Il presente documento costituisce, dunque, parte integrante e sostanziale del Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato da PALESTRE O2 (O2 CUNEO SRLSSD), anche ai fini dell'applicazione del sistema disciplinare ivi previsto per sanzionare il mancato rispetto del Modello, da estendersi anche al presente documento.

	31.08.2024	CODICE DI CONDOTTA
	PRIMA EMISSIONE	Pag. 3 di 10

Finalità del Codice di Condotta

Il presente Codice di Condotta definisce obblighi, divieti, standard di condotta e buone pratiche finalizzate:

- a) al rispetto dei principi di lealtà, probità e correttezza;
- b) all'educazione, alla formazione e allo svolgimento di una pratica sportiva sana;
- c) alla piena consapevolezza di tutti i tesserati in ordine a propri diritti, doveri, obblighi, responsabilità e tutele;
- d) alla creazione di un ambiente sano, sicuro e inclusivo che garantisca la dignità, l'uguaglianza, l'equità e il rispetto dei diritti dei tesserati, in particolare se minori;
- e) alla valorizzazione delle diversità;
- f) alla promozione del pieno sviluppo della persona-atleta, in particolare se minore;
- g) alla promozione da parte di dirigenti e tecnici al benessere dell'atleta;
- h) alla effettiva partecipazione di tutti i tesserati all'attività sportiva secondo le rispettive aspirazioni, potenzialità, capacità e specificità;
- i) alla prevenzione e al contrasto di ogni forma di abuso, violenza e discriminazione.

Oltre agli obiettivi summenzionati, la Società promuove, anche con il supporto del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni nominato, iniziative volte a:

- a) rimuovere gli ostacoli che impediscano la promozione del benessere dell'atleta, in particolare se minore, e dello sviluppo psico-fisico dello stesso secondo le relative aspirazioni, potenzialità, capacità e specificità;
- b) rimuovere gli ostacoli che impediscano la partecipazione dell'atleta alle attività, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettuale, relazionale o sportiva.

Condotte rilevanti

Costituiscono condotte rilevanti ai fini del presente Codice – a titolo esemplificativo e non esaustivo -:

- l'abuso psicologico¹;
- l'abuso fisico²;

¹ Qualunque atto indesiderato, tra cui la mancanza di rispetto, il confinamento, la sopraffazione, l'isolamento o qualsiasi altro trattamento che possa incidere sul senso di identità, dignità e autostima, ovvero tale da intimidire, turbare o alterare la serenità del tesserato, anche se perpetrato attraverso l'utilizzo di strumenti digitali.

² Qualunque condotta consumata o tentata (tra cui botte, pugni, percosse, soffocamento, schiaffi, calci o lancio di oggetti), che sia in grado in senso reale o potenziale di procurare direttamente o indirettamente un danno alla salute, un trauma, lesioni fisiche o che danneggi lo sviluppo psico-fisico del minore tanto da compromettergli una sana e serena crescita. Tali atti possono anche consistere nell'indurre un tesserato a svolgere (al fine di una migliore performance sportiva) un'attività fisica inappropriata come il somministrare carichi di allenamento inadeguati in base all'età, genere, struttura e capacità fisica oppure forzare ad allenarsi



31.08.2024	CODICE DI CONDOTTA
PRIMA EMISSIONE	Pag. 4 di 10

- la molestia sessuale³;
- l'abuso sessuale⁴;
- la negligenza⁵;
- l'incuria⁶;
- l'abuso di matrice religiosa⁷;
- il bullismo, il cyberbullismo⁸;
- i comportamenti discriminatori⁹.

Diritti, doveri e obblighi

Doveri e obblighi dei tesserati

I Tesserati della Società sono tenuti a:

- a) comportarsi secondo lealtà, probità e correttezza nello svolgimento di ogni attività connessa o collegata all'ambito sportivo e tenere una condotta improntata al rispetto nei confronti degli altri tesserati;

atleti ammalati, infortunati o comunque doloranti, nonché nell'uso improprio, eccessivo, illecito o arbitrario di strumenti sportivi. In quest'ambito rientrano anche quei comportamenti che favoriscono il consumo di alcool, di sostanze comunque vietate da norme vigenti o le pratiche di doping.

³ Qualunque atto o comportamento indesiderato e non gradito di natura sessuale, sia esso verbale, non verbale o fisico che comporti una grave noia, fastidio o disturbo. Tali atti o comportamenti possono anche consistere nell'assumere un linguaggio del corpo inappropriato, nel rivolgere osservazioni o allusioni sessualmente esplicite, nonché richieste indesiderate o non gradite aventi connotazione sessuale, ovvero telefonate, messaggi, lettere od ogni altra forma di comunicazione a contenuto sessuale, anche con effetto intimidatorio, degradante o umiliante.

⁴ Qualsiasi comportamento o condotta avente connotazione sessuale, con o senza contatto, non desiderata, o il cui consenso è costretto, manipolato, non dato o negato. Può consistere anche nel costringere un tesserato a porre in essere condotte sessuali inappropriate o indesiderate, o nell'osservare il tesserato in condizioni e contesti non appropriati.

⁵ Il mancato intervento di un dirigente, tecnico o qualsiasi tesserato, anche in ragione dei doveri che derivano dal suo ruolo, il quale - presa conoscenza di uno degli eventi, o atti o contegni di cui al presente documento - ometta di intervenire causando un danno, permettendo che venga causato un danno o creando un pericolo imminente di danno. Può consistere anche nel persistente e sistematico disinteresse, ovvero trascuratezza, dei bisogni fisici e/o psicologici del tesserato.

⁶ La mancata soddisfazione delle necessità fondamentali a livello fisico, medico, educativo ed emotivo.

⁷ L'impedimento, il condizionamento o la limitazione del diritto di professare liberamente la propria fede religiosa e di esercitarne in privato o in pubblico il culto purché non si tratti di riti contrari al buon costume.

⁸ Qualsiasi comportamento offensivo e/o aggressivo che un singolo individuo o più soggetti possono mettere in atto, personalmente, attraverso i *social network* o altri strumenti di comunicazione, sia in maniera isolata, sia ripetutamente nel corso del tempo, ai danni di uno o più tesserati con lo scopo di esercitare un potere o un dominio sul tesserato. Possono anche consistere in comportamenti di prevaricazione e sopraffazione ripetuti e atti ad intimidire o turbare un tesserato che determinano una condizione di disagio, insicurezza, paura, esclusione o isolamento (tra cui umiliazioni, critiche riguardanti l'aspetto fisico, minacce verbali, anche in relazione alla *performance* sportiva, diffusione di notizie infondate, minacce di ripercussioni fisiche o di danneggiamento di oggetti posseduti dalla vittima).

⁹ Qualsiasi comportamento finalizzato a conseguire un effetto discriminatorio basato su etnia, colore, caratteristiche fisiche, genere, *status* social-economico, prestazioni sportive e capacità atletiche, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.



31.08.2024	CODICE DI CONDOTTA
PRIMA EMISSIONE	Pag. 5 di 10


- b) astenersi dall'utilizzo di un linguaggio, anche corporeo, inappropriato o allusivo, anche in situazioni ludiche, per gioco o per scherzo;
- c) garantire la sicurezza e la salute degli altri tesserati, impegnandosi a creare e a mantenere un ambiente sano, sicuro e inclusivo;
- d) impegnarsi nell'educazione e nella formazione della pratica sportiva sana, supportando gli altri tesserati nei percorsi educativi e formativi;
- e) impegnarsi a creare, mantenere e promuovere un equilibrio sano tra ambito personale e sportivo, valorizzando anche i profili ludici, relazionali e sociali dell'attività sportiva;
- f) instaurare un rapporto equilibrato con coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti ovvero loro delegati;
- g) prevenire e disincentivare dispute, contrasti e dissidi anche mediante l'utilizzo di una comunicazione sana, efficace e costruttiva;
- h) affrontare in modo proattivo comportamenti offensivi, manipolativi, minacciosi o aggressivi;
- i) collaborare con gli altri tesserati nella prevenzione, nel contrasto e nella repressione di abusi, violenze e discriminazioni (individuali o collettivi);
- j) segnalare senza indugio al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni situazioni, anche potenziali, che esponcano sé o altri a pregiudizio, pericolo, timore o disagio.

Doveri e obblighi dei dirigenti sportivi e tecnici¹⁰

Nell'esercizio delle attività sportive e, più in generale, nell'ambito dei rapporti con gli Atleti, i Dirigenti Sportivi e i Tecnici sono tenuti a:

- a) agire per prevenire e contrastare ogni forma di abuso, violenza e discriminazione;
- b) astenersi da qualsiasi abuso o uso improprio della propria posizione di fiducia, potere o influenza nei confronti dei tesserati, specie se minori;
- c) contribuire alla formazione e alla crescita armonica dei tesserati, in particolare se minori;
- d) evitare ogni contatto fisico non necessario con i tesserati, in particolare se minori;
- e) promuovere un rapporto tra tesserati improntato al rispetto e alla collaborazione, prevenendo situazioni disfunzionali, che creino, anche mediante manipolazione, uno stato di soggezione, pericolo o timore;
- f) astenersi dal creare situazioni di intimità con il tesserato minore;

¹⁰ Espressione utilizzata nelle *Linee Guida per la predisposizione dei Modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei Codice di Condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione* emesse da C.S.A.In. Le regole (riviste sulla scorta della realtà di O2) si applicano agli apicali – in quanto compatibili – ed agli istruttori.

	31.08.2024	CODICE DI CONDOTTA
	PRIMA EMISSIONE	Pag. 6 di 10


- g) comunicare e condividere con il tesserato minore gli obiettivi educativi e formativi, illustrando le modalità con cui si intendono perseguire tali obiettivi e coinvolgendo nelle scelte coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la loro cura ovvero loro delegati;
- h) astenersi da comunicazioni e contatti di natura intima con il tesserato minore, anche mediante social network;
- i) interrompere senza indugio ogni contatto con il tesserato minore qualora si riscontrino situazioni di ansia, timore o disagio derivanti dalla propria condotta, attivando il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni;
- j) segnalare tempestivamente eventuali indicatori di disturbi alimentari degli atleti loro affidati;
- k) dichiarare cause di incompatibilità e conflitti di interesse;
- l) sostenere i valori dello sport, altresì educando al ripudio di sostanze o metodi vietati per alterare le prestazioni sportive dei tesserati;
- m) conoscere, informarsi e aggiornarsi con continuità sulle politiche di *safeguarding*, sulle misure di prevenzione e contrasto agli abusi, violenze e discriminazioni, nonché sulle più moderne metodologie di formazione e comunicazione in ambito sportivo;
- n) astenersi dall'utilizzo, dalla riproduzione e dalla diffusione di immagini o video dei tesserati minori, se non per finalità educative e formative, acquisendo le necessarie autorizzazioni da coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o dai soggetti cui è affidata la loro cura ovvero da loro delegati;
- o) segnalare senza indugio al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni situazioni, anche potenziali, che esponcano sé o altri a pregiudizio, pericolo, timore o disagio.

Selezione degli operatori sportivi

Si fa espresso rinvio a quanto previsto sul punto dai Protocolli specifici di comportamento del Modello di Organizzazione e Controllo dell'Attività Sportiva, *Protocollo di gestione dei rapporti con Allenatori, Tecnici e Staff*.

Gestione delle incompatibilità e dei conflitti di interesse

Nell'attribuzione dei ruoli, la Società tiene conto delle incompatibilità al fine di evitare il cumulo delle funzioni in capo ad un unico soggetto, ed eventuali conflitti di interesse.

	31.08.2024	CODICE DI CONDOTTA
	PRIMA EMISSIONE	Pag. 7 di 10

Diritti, doveri e obblighi degli atleti¹¹


Nei rapporti con gli altri Soci/Frequentatori e con gli istruttori e membri dello staff, nonché con ogni altro soggetto coinvolto nelle attività sportive della Società, i Soci/Frequentatori sono tenuti a:

- a) rispettare il principio di solidarietà tra atleti, favorendo assistenza e sostegno reciproco;
- b) comunicare le proprie aspirazioni ai dirigenti sportivi e ai tecnici e valutare in spirito di collaborazione le proposte circa gli obiettivi educativi e formativi e le modalità di raggiungimento di tali obiettivi, anche con il supporto di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o dei soggetti cui è affidata la loro cura, eventualmente confrontandosi con gli altri atleti;
- c) comunicare a dirigenti sportivi e tecnici situazioni di ansia, timore o disagio che riguardino sé o altri;
- d) prevenire, evitare e segnalare situazioni disfunzionali che creino, anche mediante manipolazione, uno stato di soggezione, pericolo o timore negli altri atleti;
- e) rispettare e tutelare la dignità, la salute e il benessere degli altri atleti e, più in generale, di tutti i soggetti coinvolti nelle attività sportive;
- f) rispettare la funzione educativa e formativa dei dirigenti sportivi e dei tecnici;
- g) mantenere rapporti improntati al rispetto con gli altri atleti e con ogni soggetto comunque coinvolto nelle attività sportive;
- h) riferire qualsiasi infortunio o incidente agli esercenti la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la cura degli atleti ovvero ai loro delegati;
- i) evitare contatti e situazioni di intimità con dirigenti sportivi e tecnici, anche in occasione di trasferte, segnalando eventuali comportamenti inopportuni;
- j) astenersi dal diffondere materiale fotografico e video di natura privata o intima ricevuto, segnalando comportamenti difforni a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la loro cura ovvero ai loro delegati, nonché al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni;
- k) segnalare senza indugio al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni situazioni, anche potenziali, che esponcano sé o altri a pregiudizio, pericolo, timore o disagio.

Obbligo di segnalazione

È fatto obbligo a tutti i Tesserati e a chiunque partecipi con qualsiasi funzione o titolo all'attività della Società di segnalare senza indugio al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni nominato dalla Società e/o al *Safeguarding Officer* nominato dalla

¹¹ Espressione utilizzata nelle *Linee Guida per la predisposizione dei Modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei Codice di Condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione* emesse da C.S.A.In. Per la realtà di O2, da intendersi come "Soci/Frequentatori".

	31.08.2024	CODICE DI CONDOTTA
	PRIMA EMISSIONE	Pag. 8 di 10

Federazione situazioni, anche potenziali, che esponano i tesserati a pregiudizio, pericolo, timore o disagio. Il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni può essere contattato anche in caso di comportamento solo sospetto.

Si rinvia a quanto previsto sul punto dal Modello Organizzativo e di Controllo adottato dalla Società.

La violazione dell'obbligo di segnalazione comporta l'attivazione del Sistema Sanzionatorio previsto dal Modello.

Aggiornamento e pubblicità

Aggiornamento

La Società cura l'aggiornamento del presente Codice di Condotta.

Il Codice di Condotta sarà aggiornato con cadenza almeno quadriennale ovvero ogniqualvolta intervengano eventuali modifiche o integrazioni delle Linee Guida, delle raccomandazioni del Responsabile delle politiche di *safeguarding*, delle indicazioni fornite dal CONI e/o da C.S.A.In. nonché nel caso di modifiche legislative.

Diffusione

Il presente Codice di Condotta deve essere conosciuto e applicato da parte di tutti i Tesserati, e da parte di tutti coloro che, a qualunque titolo, intrattengono rapporti con i Tesserati, specie se minori.

È fatto obbligo di dare idonea diffusione e pubblicità al presente Codice di Condotta.


A tal fine, il Codice di Condotta è pubblicato sul sito internet della Società, affisso presso la sede sociale e comunicato al Responsabile delle Politiche di *Safeguarding*. Della sua adozione e del suo aggiornamento è data altresì notizia sulla *homepage* del sito internet della Società o in mancanza del sito internet, sulla rispettiva *homepage* della pagina Facebook (o altro social in uso).

Formazione ed Informazione

La formazione costituisce presupposto imprescindibile per un'efficace attuazione del Codice di Condotta e per una diffusione capillare dei principi di comportamento a cui la Società aderisce.

I Tesserati devono essere formati ed informati in merito al contenuto del presente Codice di Condotta.

La Società cura ed organizza la tenuta di corsi di formazione e di aggiornamento annuali dedicati a tutti i soggetti coinvolti nelle attività sportive e relative ai tesserati minori. Le attività

	31.08.2024	CODICE DI CONDOTTA
	PRIMA EMISSIONE	Pag. 9 di 10

formative sono altresì finalizzate a promuovere la piena consapevolezza di tutti i Tesserati in ordine a propri diritti, doveri, obblighi, responsabilità e tutele.

Violazione del presente Codice di Condotta

Eventuali violazioni del presente Codice di condotta saranno prese in carico dal Responsabile per la prevenzione di abusi, violenze e discriminazioni, così come disciplinato nel Modello di Organizzazione e Controllo dell'Attività Sportiva.

Con riguardo alle conseguenze in caso di riscontrata violazione del presente Codice di Condotta, si fa rinvio a quanto previsto dal Sistema Sanzionatorio del Modello di Organizzazione e Controllo dell'Attività Sportiva.

Obbligo di riservatezza

Il Responsabile per la prevenzione di abusi, violenze e discriminazioni della Società, una volta ricevuta la segnalazione, è tenuto al rispetto degli obblighi di riservatezza. In particolare, l'identità del segnalante non può essere divulgata a persone diverse dalle autorità competenti alla ricezione e presa in carico della segnalazione. La protezione riguarda non solo l'identità del segnalante, ma altresì gli elementi della segnalazione tramite i quali si possa risalire, anche solo indirettamente, all'identità del segnalante.